



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Allevamento di cavalli e di altri equidi giovani

Le condizioni di allevamento influiscono in misura determinante sullo sviluppo fisico di un equide, così come sulla sua salute, la sua resistenza nell'età adulta e la sua capacità di vivere all'interno di un branco. Per questo motivo, l'ordinanza sulla protezione degli animali contiene alcune prescrizioni specifiche in merito all'allevamento di equidi giovani. Esse si applicano ai puledri svezzati fino all'inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei 30 mesi di età.

Stabulazione in gruppo dei cavalli e degli altri equidi giovani

La legge prescrive che gli equidi giovani siano tenuti in gruppo (art. 59 cpv. 4 OPAn), in quanto è attraverso il gioco che devono imparare a interpretare correttamente le forme di espressione tipiche della specie. Nella maggior parte dei casi, gli equidi allevati in questo modo possono essere tenuti o portati al pascolo in gruppo senza alcun problema. Un equide giovane, pertanto, deve essere tenuto insieme ad almeno un altro esemplare giovane o a uno adulto, in un unico box o in un'unica stalla in cui possa muoversi liberamente (art. 9 cpv. 1 OPAn). Il termine *equidi* comprende anche pony, asini, muli e bardotti (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn).

Contatto sociale per le giumente d'allevamento

Anche se partoriscono un puledro all'anno, le giumente d'allevamento devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro equide (cfr. art. 59 cpv. 3 OPAn). Infatti, i requisiti prescritti per il contatto sociale devono essere pienamente rispettati anche nel periodo che intercorre tra lo svezzamento e la nascita del puledro successivo o dopo che la giumenta si è sgravata. I ruminanti o altre specie animali, pertanto, non sono atti a soddisfare le esigenze di contatto sociale proprie degli equidi.

Rispettare le misure minime

Per l'allevamento di equidi giovani sono idonei box di gruppo, la stabulazione libera in gruppo a diversi compartimenti o il pascolo. Stalle e aree d'uscita devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato 1, tabella 7 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (cfr. art. 10 cpv. 1 OPAn).

Per stabilire l'altezza minima del soffitto dell'unità di detenzione ci si basa sulla taglia dell'animale più grande. Per le giumente con puledri di almeno due mesi e per i box parto, la superficie per la giumenta deve essere aumentata almeno del 30 %. La superficie minima per il gruppo corrisponde alla somma delle superfici minime per i singoli equidi. In caso di cinque o più capi molto compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 % (cfr. all. 1 tab. 7 note 1 e 3 OPAn).

Compartimento per la detenzione individuale temporanea

All'occorrenza deve essere possibile allestire per gli animali malati o feriti o quelli da integrare un compartimento speciale (cfr. art. 5 cpv. 2 OPAn) che deve rispettare le misure minime relative ai box per la stabulazione individuale dei cavalli e degli altri equidi nonché garantire il contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro equide. È vietato predisporre nella stalla dispositivi a scarica elettrica per separare settori (cfr. art. 35 cpv. 1 OPAn).

Superficie di riposo con lettiera


Le superfici di riposo nelle stalle o nei ricoveri devono essere provviste di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta (cfr. art. 59 cpv. 2 OPAn). Gli equidi si sdraiano per un lasso di tempo sufficientemente lungo soltanto su un pavimento asciutto e deformabile. Una lettiera che non assorbe l'umidità danneggia le vie respiratorie e gli zoccoli degli animali (cfr. anche Informazioni tecniche N. 11.7_(4) «Settore di riposo con lettiera per i cavalli e gli altri equidi»).

Sistemi di detenzione in gruppo

Possibilità di evitarsi

I sistemi di detenzione in gruppo con area d'uscita costantemente accessibile devono essere provvisti di un corridoio largo o di due corridoi più stretti disposti preferibilmente in senso diagonale. Nelle scuderie, inoltre, non possono esserci vicoli ciechi (cfr. art. 59 cpv. 5; all. 1 tab. 7 nota 6 OPAn).


Box di gruppo



Da sinistra a destra: box di gruppo con contatto con l'esterno, box di gruppo con area d'uscita, box interno senza contatto con l'esterno

La superficie minima del box per ciascun equide giovane è pari alla superficie del box prevista per un equide di taglia corrispondente (cfr. Informazioni tecniche N. 11.3_(4) "Requisiti minimi dei box per cavalli e altri equidi").

Stabulazione libera in gruppo a diversi compartimenti



Stabulazione libera in gruppo a diversi compartimenti, con settore di foraggiamento separato dal settore di riposo e area d'uscita costantemente accessibile. La superficie di riposo è separata dalla zona di foraggiamento.

Le superfici di riposo minime per ciascun equide giovane sono indicate nelle Informazioni tecniche N. 11.4_(4) "Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo dei cavalli e di altri equidi".

Pascolo

In questa forma di allevamento, gli equidi vengono tenuti al pascolo per l'intera giornata. Se in un riparo non si provvede al foraggiamento, si applicano, solo per il settore di riposo, le dimensioni minime previste per le stalle a stabulazione libera con



diversi compartimenti per la detenzione in gruppo (cfr. Informazioni tecniche N. 11.8_(4) “Detenzione permanente all’aperto dei cavalli e degli altri equidi”).

Alimenti e acqua a sufficienza per ogni animale

Nella stabulazione in gruppo occorre provvedere affinché ogni equide riceva alimenti e acqua a sufficienza (cfr. art. 4 cpv. 1 OPAn). Per verificare il rispetto di tale prescrizione, si osserva lo stato nutrizionale di ogni singolo capo. Poiché gli equidi sono animali che vivono in branco e vogliono quindi cibarsi contemporaneamente, ogni animale deve disporre di una posta di foraggiamento. In tal modo anche gli animali di rango inferiore possono alimentarsi senza che vengano disturbati dagli altri. La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato (cfr. art. 36 cpv. 3 OPAn).

L’acqua è una componente essenziale dell’alimentazione degli equidi, che devono avere la possibilità di dissetarsi diverse volte al giorno.

Sufficiente foraggio grezzo

I cavalli e gli altri equidi devono ricevere foraggio grezzo in quantità sufficienti, poiché il loro sistema digestivo si è abituato a un apporto costante di alimenti ricchi in fibre grezze. La durata del foraggiamento deve essere per quanto possibile prolungata, in modo tale da soddisfare le esigenze comportamentali degli equidi legate all’assunzione del cibo (cfr. art. 60 cpv. 1 OPAn). Le Informazioni tecniche N. 11.11_(3) «Sufficiente foraggio grezzo per i cavalli e gli altri equidi» chiariscono la rilevanza del foraggio grezzo per il benessere degli equidi e forniscono indicazioni su come organizzare la gestione dell’alimentazione affinché risulti conforme alle esigenze di questi animali.

Uscita

Agli equidi giovani e alle giumente d’allevamento con puledri devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita all’aperto (cfr. art. 61 cpv. 4 OPAn). In caso di presenza di numerosi insetti le uscite vanno rinviate alle ore notturne o alle prime ore del mattino (cfr. art. 32 cpv. 2 ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire gli equidi su una superficie coperta (cfr. art. 61 cpv. 3 OPAn e Informazioni tecniche N. 11.5 (4) “Prescrizioni relative all’uscita dei cavalli e degli altri equidi”).

Terreni e recinzioni delle aree d’uscita

Per l’allevamento di equidi giovani, le aree d’uscita ideali sono costituite da prati magri e molto ampi. Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non deve essere fangoso o fortemente inquinato da feci e urina (cfr. art. 6 cpv. 3 ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Ciò, infatti, favorisce l’insorgenza di infiammazioni dolorose a livello di zoccoli e pastoie (cfr. art. 7 cpv. 3 OPAn).

Oltre ai pascoli, è possibile mettere a disposizione aree adatte all’uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica, che rispettino i requisiti previsti in termini di superfici minime, recinti e pavimenti (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. f; art. 61 cpv. 2 OPAn). Al fine di evitare cadute durante l’andatura veloce, i pavimenti fissi delle aree d’uscita devono essere antiscivolo e sufficientemente puliti (cfr. art. 34 cpv. 1 OPAn).

Le aree d'uscita devono essere delimitate da recinzioni ben visibili per evitare che gli equidi ci finiscano contro inavvertitamente (cfr. art. 7 cpv. 1 OPAn). L'uso del filo spinato è vietato (cfr. art. 63 OPAn).

Aree d'uscita per equidi giovani

La superficie minima dell'area d'uscita per equidi giovani è cinque volte più grande di quella minima prevista per un equide adulto di taglia corrispondente, e deve essere rispettata anche nel caso in cui tale area sia adibita all'uscita di un numero di capi inferiore a 5 (cfr. all. 1 tab. 7 nota 7 OPAn). Per i gruppi di equidi giovani a partire da 6 capi, la superficie dell'area d'uscita loro destinata si calcola, come per gli equidi adulti, sommando le superfici minime per animale. Nel caso di gruppi ben affiatati costituiti da 5 o più capi, si può ridurre la superficie globale dell'area d'uscita loro destinata del 20% al massimo (cfr. all. 1 tab. 7 nota 3 OPAn).

La superficie minima dell'area d'uscita corrisponde a:

- per aree d'uscita costantemente accessibili dalla stalla (box di gruppo con area d'uscita, stabulazione libera a diversi compartimenti)

Altezza al garrese	<120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	>175 cm
Superficie minima per 2-5 equidi giovani in m ²	60	70	80	100	120	120
Superficie minima per equide in m ²	12	14	16	20	24	24

- per aree d'uscita non adiacenti alla stalla (box di gruppo)

Altezza al garrese	<120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	>175 cm
Superficie minima per 2-5 equidi giovani in m ²	90	105	120	150	180	180
Superficie minima per equide in m ²	18	21	24	30	36	36

Esempi di calcolo della superficie minima dell'area di uscita per equidi appartenenti alla categoria di altezza al garrese 148-162 cm che hanno la possibilità di muoversi in un'area d'uscita non adiacente alla stalla

La superficie corrisponde a:

- 150 m² per 5 equidi giovani. Poiché la superficie dell'area d'uscita per equidi giovani non può essere inferiore a 150 m², in questo caso non è possibile operare la riduzione del 20% normalmente ammessa per gruppi ben affiatati;
- 150 m² per 3 equidi giovani, poiché non è consentito scendere al di sotto di questo valore neppure se il gruppo è composto da un numero di capi inferiore a 5;
- 180 m² per 6 equidi giovani (6 x 30 m²). Se il gruppo è ben affiatato, sono sufficienti 150 m² (non è possibile operare la riduzione massima del 20%, altrimenti si scenderebbe al di sotto del valore minimo obbligatorio, pari a 150 m²);

- 150 m² per un gruppo composto da 2 equidi giovani e 3 equidi adulti, poiché 5 capi con questa altezza al garrese hanno diritto a disporre, complessivamente, di una superficie pari a 5 x 30 m², e lo spazio totale rispetta il valore minimo di 150 m² previsto per gli equidi giovani;
- 210 m² per un gruppo composto da 2 equidi giovani e 5 equidi adulti, poiché la superficie minima obbligatoria di 150 m² prevista per gli equidi giovani offre spazio a sufficienza solo per 3 equidi adulti. Occorre quindi aggiungere 2 x 30 m² per gli altri due animali adulti. Se il gruppo è ben affiatato, la superficie può essere ridotta di 42 m² (20%) e portata a 168 m².

Prevenire malattie e ferimenti

Controllo degli equidi giovani

Nel caso della tenuta al pascolo, occorre controllare ogni giorno lo stato di salute e il benessere degli equidi, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali (art. 7 cpv. 1 ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici).

Controllo di attrezzature e parchi

Occorre controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, lo stato delle attrezzature. I difetti vanno eliminati prontamente oppure si devono prendere provvedimenti adeguati volti ad assicurare la protezione degli animali (cfr. art. 5 cpv. 1 OPAn).

I sistemi di detenzione devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano (cfr. art. 7 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 OPAn). L'equide, in quanto animale pauroso e con una pelle molto delicata, può ferirsi facilmente. Soprattutto le fessure delle porte, le griglie troppo larghe o le cavezze, i chiavistelli e i chiodi sporgenti o simili, le prese di corrente e i fili elettrici presenti nel settore accessibile all'equide costituiscono un grande rischio di infortuni e ferite gravi.

I pavimenti della stalla e i pavimenti fissi dell'area d'uscita devono essere antisdrucchiolevoli al fine di evitare cadute (cfr. art. 7 cpv. 3 OPAn).

Cura degli zoccoli

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti (cfr. art. 5 cpv. 2 OPAn). Anche gli equidi non ferrati necessitano, sin da quando sono puledri, di una cura degli zoccoli sistematica e a regola d'arte, per evitare posture e movimenti scorretti, come pure malattie dello zoccolo (cfr. art. 5 cpv. 4; art. 60 cpv. 2 OPAn).

Parassiti, tetano

Gli equidi giovani sono particolarmente soggetti alle infestazioni di parassiti. Questi ultimi possono recare danni gravi e permanenti alla salute di polmoni, fegato, intestino e vasi sanguigni, responsabili soprattutto di zoppie e coliche ricorrenti. Per questo occorre tassativamente adottare misure adeguate contro gravi infestazioni da vermi.

È decisamente consigliabile una profilassi contro il tetano, una malattia molto dolorosa e spesso mortale.

Legislazione: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Art. 2 cpv. 3 OPAn

Definizioni

- c. *uscita*: movimento libero all'aperto durante il quale l'animale stesso può decidere autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere trattenuto da pastoie, redini, guinzagli, finimenti, capestri, catene o simili;
- d. *box*: recinto all'interno di un locale;
- e. *parco*: area delimitata in cui sono detenuti gli animali, incluse aree d'uscita [...];
- f. *area d'uscita*: pascolo o parco adatto all'uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica;
- g. *ricovero*: installazioni coperte quali ripari, stalle o capannine, in cui gli animali sono detenuti o in cui possono ritirarsi per proteggersi dalle condizioni meteorologiche;
- p. *equidi*: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti;

Art. 4 cpv. 1 OPAn

Alimentazione

- ¹ Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

Art. 5 cpv. 1 + 2 OPAn

Cura

- ¹ Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi.
- ² La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro.

Art. 7 cpv. 1 + 3 OPAn

Ricoveri, parchi, suolo

- ¹ I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:
- a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
 - b. la salute degli animali non sia compromessa; e
 - c. gli animali non possano fuggire.
- ³ I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

Art. 9 OPAn

Stabulazione in gruppo

- ¹ Per stabulazione in gruppo si intende la detenzione di diversi animali di una o più specie in un ricovero o in un parco in cui ogni animale possa muoversi liberamente.

- ² In caso di stabulazione in gruppo il detentore di animali deve:
- a. tener conto del comportamento delle singole specie e di quello del gruppo;
 - b. se necessario, prevedere per gli animali la possibilità di evitarsi e di ritirarsi; e
 - c. per gli animali che vivono temporaneamente da soli e per gli animali incompatibili, predisporre ricoveri separati o parchi d'isolamento.

Art. 10 cpv. 1 OPAn Requisiti minimi

- ¹ I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1-3.

Art. 34 cpv. 1 OPAn Pavimenti

- ¹ I pavimenti fissi devono essere antidrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.

Art. 35 cpv. 1 OPAn Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla

- ¹ I dispositivi taglienti, acuminanti o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati [...].

Art. 36 cpv. 3 OPAn Detenzione permanente all'aperto

- ³ La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato.

Art. 59 cpv. 2-5 OPAn Detenzione

- ² I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta.
- ³ Gli equidi devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro equide. L'autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di equidi vecchi.
- ⁴ Dopo lo svezzamento da parte della madre gli equidi devono essere tenuti in gruppo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare.
- ⁵ Gli equidi tenuti in gruppo devono potersi evitare o ritirare; non è necessario prevedere la possibilità di evitarsi e di ritirarsi per i puledri svezzati e gli animali giovani fino all'inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi.

Art. 60 OPAn Foraggiamento e cura

- ¹ Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione degli equidi sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo.
- ² Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che l'equide possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e in modo tale da prevenire malattie degli zoccoli.

Art. 61 OPAn

Movimento

- ² L'area d'uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell'allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre mettere a disposizione le superfici di cui nell'allegato 1 tabella 7 cifra 4.
- ³ In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire gli equidi su una superficie coperta.
- ⁴ Agli equidi che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita.

Art. 63 OPAn

Divieto dell'uso di filo spinato

- ¹ L'uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.
- ² L'autorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato se i pascoli sono vasti e dispongono di un'ulteriore delimitazione.

All. 1 tab. 7 note 3 + 6 OPAn

- Nota 3 In caso di cinque o più equidi molto compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.
- Nota 6 La superficie di riposo e l'area d'uscita devono essere sempre raggiungibili da un corridoio largo o da due corridoi più stretti.

Art. 6 cpv. 3 ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Requisiti in materia di ripari, pavimenti, foraggio

- ³ Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non deve essere fangoso o fortemente inquinato da feci o urina.

Art. 7 cpv. 1 ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Controllo degli animali, stabulazione in caso di nascite

- ¹ Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali.

Art. 32 ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

- ¹ Sono considerate estreme condizioni meteorologiche o del terreno ai sensi dell'articolo 61 capoverso 3 OPAn:
- suolo fangoso a causa di forti precipitazioni;
 - precipitazioni forti o persistenti con tempo freddo o fortemente ventoso;
 - vento tempestoso;
 - presenza di lastre di ghiaccio, con conseguente rischio di cadute nell'area di uscita.
- ² In caso di presenza di numerosi insetti le uscite vanno rinviate alle ore notturne o alle prime ore del mattino.